

Aree naturali di interesse comunitario

18 Marzo 2009

Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2009 è stato pubblicato un Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

La rettifica dell'articolo 8 del decreto legge 208/08 "Disposizioni in materia di Protezione civile", era necessaria perchè altrimenti risultava impossibile la lettura del comma 5 che riguarda in realtà il Decreto 17 ottobre 2007, emanato dal Ministro dell'ambiente in attuazione dell'art. 1, comma 1226 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) e contenente i criteri minimi - in base ai quali le Regioni adottano le misure specifiche - per la conservazione delle aree naturali protette di interesse comunitario presenti sul territorio italiano, vale a dire:

-le *zone di protezione speciale* (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici;

-le *zone speciali di conservazione* (ZSC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (vedi News ANCE n. 5220 del 08/11/2007).

L'art. 8, comma 5 contiene una proroga di ulteriori 18 mesi del regime transitorio della disciplina delle cave nelle ZPS (art. 5, comma 1, lettera n), del DM 17 ottobre 2007), il cui termine sarebbe scaduto il 17 aprile 2009 e che ora scadrà il 17 ottobre 2010.

Si ricorda che nel periodo transitorio, in assenza di strumenti di pianificazione e nelle more della valutazione d'incidenza degli stessi, è ammessa la possibilità di ampliare le cave in funzione, a condizione che la valutazione d'incidenza sui relativi progetti sia positiva e sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza in conformità ai piani vigenti.

Si ricorda inoltre che nel regime ordinario è previsto il divieto di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle cave previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del DM 17 ottobre 2007 o che verranno approvati entro il periodo di transizione (9 mesi da tale data).